

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

Categoria XV Classe --

OGGETTO: Leggi 02/04/1968 n. 475 e 08/11/1991 n. 362 come modificate dall'art. 1 del D.L. 01/2012 convertito in legge n. 27/2012. Pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione. Revisione relativa all'anno 2020. Soppressione 6ª sede farmaceutica.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di **dicembre** alle ore **16,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Angela Arsentì	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5. Angela Lamanna	X	
3. Ciro Caso	X		6. Domenico Grande		X

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco **Avv. GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale a scavalco, giusto provvedimento della Prefettura di Napoli, Albo dei Segretari comunali e provinciali, prot. n. 0367514 del 23/12/2020, dott. **LUIGI VOSA**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Assessore geom. Ciro Caso

OGGETTO: Legge 02.04.1968 n. 475 e 08/11/1991 n. 362 come modificate dall'art. 1 del D.L. 01/2012 convertito in Legge n. 27/2012. Pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione. Revisione relativa all'anno 2020. Soppressione 6° sede farmaceutica.

Premesso che:

- l'art. 11 della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha modificato la legge 02 aprile 1968 n. 475;
- il citato art. 11 al comma 1 lettera a) prevede che "il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qual ora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";
- tale rilevazione deve essere fatta da ciascun Comune sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre;
- il Comune di Grumo Nevano in data 23.04.2012 con atto di Giunta Comunale n. 46 approvava la zonizzazione delle farmacie a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 24/01/2012, come modificato dalla legge di conversione del 24/03/2012, n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" nonché, sul dato ISTAT della popolazione residente al 31/01/2012 di 18.248 abitanti, prevedeva una 6° sede farmaceutica in quanto la popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, era superiore al 50 per cento del parametro stesso ($3.300 \times 5 = 16.500 - 18.248 = 1.748 > 50\%$);
- con detto atto veniva individuata una ulteriore zona farmaceutica (6° sede) al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del servizio farmaceutico a quei cittadini residenti in aree con ridotta densità abitativa e precisamente:
- ✓ Aree territoriali poste a confine con i Comuni di Frattamaggiore – Arzano – Casandrino e Sant'Arpino
- con decreto dirigenziale n. 29 del 23/05/2013 la Giunta Regionale Campania prendeva atto dell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche ed approvava bando di concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche tra cui la 6° zona farmaceutica individuata da quest'Ente;
- che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute e che le farmacie sono gli strumenti per l'esercizio del servizio pubblico e, pertanto, il numero delle sedi farmaceutiche, la dislocazione e la zona di ciascuna di esse sono oggetto di programmazione di ciascun Comune mentre è di competenza regionale il "potere" di organizzazione e conformazione dell'attività manifestandosi con l'assegnazione delle sedi.

Rilevato che:

- la popolazione residente nel Comune di Grumo Nevano alla data del 05/02/2020 è di n. 17.817 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, è inferiore al 50 per cento del parametro stesso ($3.300 \times 5 = 16.500 - 17.817 = 1.317 < 50\%$);
- le piante organiche sono adottate dai Comuni e sono soggette a revisione ogni due anni, negli anni pari, con riferimento alla popolazione residente risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) al 31/12 dell'anno precedente a quello della revisione, nel caso della revisione anno 2020, quindi, con riferimento alla popolazione residente al 31/12/2019;
- che sul sito ISTAT, risulta pari a 17.817 abitanti la popolazione residente nel Comune di Grumo Nevano al 05/02/2020 e che, pertanto, con applicazione del parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti risulta la possibilità di insediare n. 5 farmacie;

Ritenuto, pertanto procedere alla ridefinizione del numero di farmacie sul territorio comunale nonché alla ridefinizione dei confini tra le stesse;

➤ che ad oggi insistono sul territorio n. 5 farmacie attive così ubicate:

1. Farmacia San Vito Della Dott.ssa Grimaldi Immacolata S.a.s - Via V. Cimmino, 38/40;
2. Farmacia Del Popolo del Dott. Morra Ernesto - Via T. Spena, 2;
3. Farmacia Crispino Alfonso - Via Roma, 27/29;
4. Farmacia Lisanti del Dottor Francesco Lisanti & C. S.n.c. - Via P. di Piemonte, 32/34/36;
5. Farmacia Del Sole della Dott.ssa Anna Ebraico S.a.s - Via Duca D'Aosta, 55/57/59;

➤ che le cinque farmacie suddette assicurano una copertura più che soddisfacente del servizio farmaceutico su tutto il territorio comunale;

➤ che le zone come determinate risultano omogenee dal punto di vista territoriale ed equilibrate in termini di popolazione residente ed assicurano una facilità di accesso da tutti gli ambiti della città assicurando una buona assistenza farmaceutica.

Si ritiene, pertanto, la proposta di revisione e la relativa soppressione della 6ª sede farmaceutica confacente al pubblico interesse ed equilibrata tanto da assicurare una buona assistenza farmaceutica a tutti i cittadini di Grumo Nevano.

Vista

la documentazione tecnica allegata al presente atto (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale ove sono individuate le zone di competenza delle farmacie;

Visto il verbale di conferenza dei servizi, on line, del giorno 17/12/2020, con il quale previa convocazione prot. n. 10935 del 14.12.2020, alla Federfarma, Ordine dei farmacisti della prov. di Napoli ed ASL di Napoli, non si è avuta alcuna presenza e per gli effetti si ritiene acquisito il relativo parere, obbligatorio ma non vincolante;

Acquisiti

i pareri favorevoli ex art. 49 TUEL per quanto riguarda la regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico e del SUAP;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

1. adottare revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2020 –, modificando quanto disposto con la deliberazione n. 46 del 23/04/2012 ;
2. rideterminare, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 11 del D. L. 24-1-2012 n. 1 come convertito dalla legge n. 27 del 24/3/2012, nel numero di cinque le sedi farmaceutiche spettanti al comune, in applicazione del parametro demografico stabilito dalla L. 475/68 e ss.mm.ii.;
3. prendere atto che le farmacie attualmente insistenti sul territorio sono 5 e pertanto soddisfano in toto il fabbisogno comunale;
4. rideterminare le zone di competenza di ciascuna farmacia insistente sul territorio comunale come individuate dall'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5. di trasmettere la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Farmaceutico dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria della Regione Campania;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addi 22/12/2020

Il Responsabile del Settore
ing. Salvatore Figliola

ALLEGATO 1

REVISIONE ZONIZZAZIONE SEDI FARMACEUTICHE ANNO 2020

zone	1	2	3	4	5
prodotore	GRIMALDI	CRISPINO	LISANTI	MORRA	

Confini	Confine Frattamaggiore	Confine Frattamaggiore	Confine Frattamaggiore	Via T. Spena
	Viale XXIV Maggio	Via Cellini	Via Giolitti	Corso G. Garibaldi
	Via Simonelli	Via F. Turati	Via D. Alighieri	Confini Arzano
	Via San Vito	Via G. Matteotti	Confine Arzano	Confini Casandrino
	Via F. Baracca	v.le P. di Piemonte	Corso G. Garibaldi	Corso D. Cirillo
	Confine Sant'Antimo	Corso G. Garibaldi	v.le P. di Piemonte	piazza Pio XII
	Confine Sant'Arpino	Via T. Spena	Via G. Matteotti	
		piazza D. Cirillo	Via Cellini	
		via D. D'Aosta	Cavalcavia Grumo-Fratte	
		piazza S. D'Acquisto		
	Viale XXIV Maggio			

Strade cittadine	viale XXIV MAGGIO	viale XXIV MAGGIO	G. MATTEOTTI	corso G. GARIBALDI
	E. SIMONELLI	DUCA D'AOSTA	v.le PRINCIPE di PIEMONTE	T. SPENA
	SAN VITO	F. TURATI	corso G. GARIBALDI	piazza PIO XII
	F. BARACCA	G. MATTEOTTI	corso DANTE ALIGHIERI	corso D. CIRILLO
	DUCA D'AOSTA	v.le PRINCIPE di PIEMONTE	F. CRISPI	A. DIAZ
	F. CILEA	corso G. GARIBALDI	L. BISSOLATI	L. CADORNA
	A. FRANZESE	T. SPENA	D. PADULA	DON MINZONI
	P. PEZZULLO	piazza D. CIRILLO	U. GILIOLI	C. MENOTTI
	BENGASI	G. MARCONI	RISORGIMENTO	Fratelli BANDIERA
	viale E. CHIACCHIO	corso del GIURECONSULTO	VITTORIO VENETO	GIOTTO
	C. COLOMBO	ROMA	G. PASCOLI	IV NOVEMBRE
	A. VESPUCCI	POLA	viale J.F. KENNEDY	LEONARDO da VINCI
	V. BELLINI	ZARA	U. FOSCOLO	G. VERDI
	G. ROSSINI	FIUME	V. ALFIERI	O. QUINTAVALLE
	E. DE AMICIS	gen.le TELLINI	S. PELLICO	ORAZIO
	G. DONIZETTI	ANZALONI	N. SAURO	SAN DOMENICO
	D. CIMAROSA	TRIPOLI	G. D'ANNUNZIO	SAN FRANCESCO
D. CHIESA	U. MAIELLO	G. CARDUCCI	SANT'ANTONIO	

T. ALBINONI	G. RUSSO	E. BERLINGUER	V. BACHELET	
G. PUCCINI	E. TOTI	C. COLLODI	M. BUONARROTI	
F. FILZI	R. CHIACCHIO	A. CRISTIANO	L. GALVANI	
G. GENTILE	G. AMENDOLA	GNEO NEVIO	GALILEI prefabbricato	
B. CROCE	D. MELLONE	F. CAPECELATRO	G.C. SIANI	
viale della RIMEMBRANZA	piazza SAN PASQUALE	G. GIOLITTI	P. BORSELLINO	
G.B. VICO	piazza N. CAPASSO		G. FALCONE	
P. CENTOFANTI	C. BATTISTI		G. GALILEI	
V. CIMMINO	TRENTO		E. FERMI	
T. TASSO			A. GRAMSCI	
V. RUSSO			A. VOLTA	
S. CIRILLO			v.le Gen. C.A. DALLA CHIESA	
S. DI GIACOMO			MAD. del BUON CONSIGLIO	
P. GIANNONE			TRAVERSA S. DOMENICO	
G. CIRILLO				
A. CASILLO				
G. BOCCACCIO				
st.pr. FRATT.-GRUMO-S.ARP.				
corso G. FILANGIERI				
F. CARACCILO				
F. PETRARCA				
F.M. PAGANO				
G. LEOPARDI				
M. D'AZEGLIO				
REDIPUGLIA				
F. GALIANI				
D. DEL PIANO				
A. MANZONI				
A. VIVALDI				
E. PIMENTEL FONSECA				

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

f.to dott. Luigi Vosa

PER COPIA CONFORME: 24/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi Vosa

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/12/2020

[] viene comunicata con lettera prot. n. 11344 in data 24/12/2020 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2020

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi Vosa